

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1650 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le partite di prodotti possono essere importate e transitare nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni, tra cui le condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella dell'allegato I, parte 1, e, se del caso, la «data di chiusura» e la «data di apertura» di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella. La data di chiusura indica la data a partire dalla quale non è più autorizzata l'importazione o non è più autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, mentre la data di apertura indica la data a partire dalla quale è nuovamente autorizzata l'importazione o è nuovamente autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento.
- (3) Le voci di cui alle colonne 6 A e 6B continuano a figurare nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di impedire l'importazione e il transito nell'Unione di partite di prodotti fabbricati nelle zone di restrizione al di fuori dell'Unione nel periodo in cui l'importazione e il transito nell'Unione di tali partite non erano autorizzati in conformità delle norme stabilite da tale regolamento.
- (4) La voce relativa al Canada nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI (influenza aviaria ad alta patogenicità), hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa al Canada dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI, hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa agli Stati Uniti dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni da HPAI.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

